

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 aprile 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 1988.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aquila» o «Aquila del Friuli».
Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 7 aprile 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa Pag. 6

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO 4 aprile 1989.

Revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria attività per conto delle società ed enti medesimi. Pag. 7

Ministero dell'interno

DECRETO 7 aprile 1989.

Individuazione dei comuni interessati alla predisposizione di infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi. Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Prof. Alessio Pezcoller» Pag. 10

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio.
Pag. 10

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 10

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 11

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare alcune donazioni. Pag. 11	Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile Pag. 12
Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione Pag. 12	Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra sacerdoti della Toscana, in Firenze, ad accettare un legato Pag. 12
Autorizzazione alla scuola media statale «Carducci» di Reggio ad accettare una donazione Pag. 12	Ministero del tesoro:
Autorizzazione alla scuola media statale «De Sanctis» di Poviglio ad accettare una donazione Pag. 12	Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Venezia Pag. 12
Autorizzazione alla scuola media statale «Schiaffino» di Camogli ad accettare una donazione Pag. 12	Corso dei cambi e media dei titoli del 12 aprile 1989. Pag. 13
Autorizzazione alla scuola media statale «Lomellini» di Genova ad accettare una donazione Pag. 12	Ministero della sanità: Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato. Pag. 15
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Siano. Pag. 15
Autorizzazione all'«Associazione tra noi» ad acquistare un immobile Pag. 12	Regione Emilia-Romagna: Varianti al programma di fabbricazione del comune di Zibello Pag. 15

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 1988.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata e degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato, nonché l'inserimento degli articoli 8 e 9;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere del comitato per quanto concerne la proposta di modifica della denominazione di origine controllata;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze vitivinicole locali, nonché alla situazione tradizionale concernente la commercializzazione dei vini in discorso, di accogliere parzialmente le istanze suddette, provvedendo all'integrazione e non alla modifica della denominazione di origine controllata in discorso;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Aquileia» o «Aquileia del Friuli», seguita dalla specificazione «Rosato», è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%;
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.

La denominazione «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» con le seguenti specificazioni:

Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purché a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon. Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 15%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di S. Maria la Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di

confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Meretto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» non deve essere superiore a q.li 130 di uva per i vini: Rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano; a q.li 120 di uva per i vini: Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay; ai q.li 100 di uva per il vino Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» Pinot bianco, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Sauvignon, Verduzzo friulano, Chardonnay e Traminer aromatico una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed ai vini Rosato, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: vinoso, intenso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo caratteristico;
odore: vinoso caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino, dorato, chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: vellutato caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer:

colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, robusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico delicato;
sapore: secco e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Le operazioni di preparazione del vino «spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione.

Il vino spumante «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» Chardonnay deve riportare in etichetta la definizione Brut o Secco in conformità alle vigenti norme di legge.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio», ecc.

È, tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti, purché non abbiano carattere laudativo.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, è consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Aquileia» o «Aquileia del Friuli» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1989
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 112

89A1573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 aprile 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, quale modificato dai decreti ministeriali 1° agosto 1973 e 20 gennaio 1979, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori varianti al predetto decreto ministeriale;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione in data 13 e 18 gennaio 1989;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, di cui alle premesse, quale modificato dai decreti ministeriali 1° agosto 1973 e 20 gennaio 1979, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale.

Compiti di segreteria del direttore generale e pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; attività per la formazione di personale tecnico specializzato militare e civile quando effettuata presso gli stabilimenti dipendenti; pubbliche relazioni; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; raccolta, conservazione ed aggiornamento delle pubblicazioni interessanti l'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; smistamento ed inoltro della corrispondenza.

Ufficio coordinamento tecnico.

Coordinamento dell'attività della Direzione generale; coordinamento degli studi e delle proposte concernenti la normativa nelle materie di competenza della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nelle attività di competenza; collaborazione con gli stati maggiori per l'impostazione e la soluzione dei problemi di carattere generale interessanti la Direzione generale; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; coordinamento dell'attività degli organi dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; direttive sulle procedure tecnico-amministrative; raccolta ed elaborazione di dati statistici; relazione sull'attività della Direzione generale; tenuta albo ditte.

1ª Divisione - Studi e progetti NATO e nazionali.

Coordinamento e trattazione dei problemi NATO; elaborazione di tutti i progetti per lavori NATO; studio di problemi tecnico-costruttivi di carattere generale; standardizzazione delle infrastrutture; piani regolatori; elaborazione di particolari progetti per lavori in campo nazionale; studio ed emanazione di normative tecniche; capitolati tipo ed aggiornamento periodico degli stessi; tenuta aggiornamento ed emanazione di tariffari prezzi; redazione di pubblicazioni periodiche tecniche informative e di aggiornamento; ricerche e sperimentazione nel campo strutturale e dei materiali; studi particolari su manufatti smontabili e prefabbricati; ricoveri protetti; grandi strutture per aviorimessa; ponti; opere in caverna; porti e aeroporti.

2ª Divisione - Lavori Esercito.

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili di ogni tipo (ordinarie e speciali), nazionali ed internazionali, nelle circoscrizioni dei Comandi di regione militare.

3ª Divisione - Lavori Marina.

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili di ogni tipo (ordinarie e speciali), nazionali ed internazionali, nelle circoscrizioni dei dipartimenti marittimi.

4ª Divisione - Collaudi e revisione contabilità Esercito e Marina.

Pratiche relative ai collaudi, alla contabilità lavori ed alla revisione prezzi.

5ª Divisione - Lavori Aeronautica.

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione delle costruzioni civili di ogni tipo (ordinarie e speciali), nazionali ed internazionali, nelle circoscrizioni delle regioni aeree.

6ª Divisione - Impianti Aeronautica.

Pratiche riguardanti la realizzazione e manutenzione di impianti elettromeccanici, di oleodotti, di depositi, di condizionamento, nonché per l'assistenza al volo, in campo nazionale ed internazionale.

7ª Divisione - Collaudi e revisione contabilità Aeronautica.

Pratiche relative ai collaudi, alla contabilità lavori ed alla revisione prezzi.

8ª Divisione - Espropri - Servitù prediali - Acquisti e permuta.

Pratiche in materia di espropri; servitù prediali; liquidazione delle relative indennità; liquidazione indennità da occupazione preordinata ma non seguita da esproprio. Pratiche in materia di acquisti consensuali e permuta.

9ª Divisione - Dismissioni - Servitù militari - Inventario beni immobili.

Pratiche in materia di dismissioni e sclassifiche immobili; di autorizzazioni ad attraversamenti con condotte od altro di beni militari; di servitù militari; di limitazioni aeroportuali; di piani regolatori di zone militarmente importanti; di liquidazione danni causati ad immobili di altri soggetti per fatti di servizio. Tenuta inventario beni immobili demaniali della Difesa.

10ª Divisione - Concessioni - Affitti - Forniture idriche ed elettriche - Alloggi demaniali.

Pratiche in materia di affitti di immobili demaniali e privati; costituzione di alloggi demaniali; concessioni agricole; pagamenti canonici e contributi per l'edilizia popolare; forniture idriche, elettriche e di gas; raccordi ferroviari; custodia immobili.

11ª Divisione - Contratti.

Attività giuridico-amministrativa relativa ai contratti per lavori e forniture; liquidazione dei contratti; liquidazione delle parcelle dei collaudatori; liquidazione degli atti di revisione prezzi contrattuali; gare di appalto avviate dalla Direzione generale.

12ª Divisione - Vertenze amministrative.

Esame e definizione in via amministrativa delle riserve e delle istanze di disapplicazione delle penali. Adempimenti relativi alle vertenze in dipendenza dell'attività contrattuale in materia di appalti e forniture. Atti transattivi e provvedimenti contro l'insorgere delle controversie. Consulenza alle divisioni tecniche sulla gestione contrattuale degli appalti.

13ª Divisione - Bilancio.

Gestione dei capitoli di pertinenza della Direzione generale. Assegnazione ed accreditamenti di fondi. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

14ª Divisione - Materiali genio: studio e sviluppo tecnico.

Studio e sviluppo dei materiali del genio; programmazione delle attività degli stabilimenti dipendenti; elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, nonché per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali di competenza.

Emanazione dei provvedimenti correttivi segnalati dalle Forze armate; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

15ª Divisione - Materiali genio: approvvigionamento, manutenzione e riparazione.

Attività inerenti all'approvvigionamento, alla distribuzione, alla cessione, alla manutenzione, alla riparazione, al recupero ed alla alienazione dei materiali del genio; condizioni tecnico-contrattuali; attività giuridico-amministrativa dei relativi contratti; controllo delle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi; attività connesse con le ispezioni tecniche; pratiche connesse alla codificazione dei materiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro: ZANONE

89A1579

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 aprile 1989.

Revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria attività per conto delle società ed enti medesimi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l'elenco di attività lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo;

Considerata la necessità di apportare talune variazioni alle attività indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 novembre 1974;

Visto, altresì, l'art. 4 del citato decreto presidenziale che prevede, con le medesime formalità, che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologica;

Tenuto conto che gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1983 di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavori di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno;

Considerata la necessità di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;

Acquisito il parere favorevole del comitato speciale per gli assegni familiari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e tenuto conto della raccomandazione del comitato stesso per cui nelle zone del Mezzogiorno, in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonché singoli settori merceologici, possono applicarsi le misure dei periodi medi occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle attività lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, modificato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 novembre 1974, è quello risultante dalla tabella allegata.

Art. 2.

Ai fini del versamento dei contributi dovuti in materia di previdenza e di assistenza sociale, gli imponibili giornalieri per tutte le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti in L. 25.000.

Il periodo medio di occupazione mensile, per i predetti lavoratori, è fissato in ventisei giornate lavorative.

Art. 3.

Nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, il periodo di occupazione media mensile è fissato in giorni sedici e nelle regioni della Basilicata e Campania in giorni quattordici.

Nei suddetti territori in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonché singoli settori merceologici, i lavoratori potranno optare per le misure dei periodi medi occupazionali in vigore per il restante territorio nazionale.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1989

p. Il Ministro: CARLOTTO

ALLEGATO

TABELLA DEGLI IMPONIBILI GIORNALIERI PER I LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTINO LA PROPRIA ATTIVITÀ PER CONTO DELLE SOCIETÀ ED ENTI MEDESIMI.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

- 1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
- 2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafi e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardinaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardinaggio e simili);

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;

4) attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza).

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

CARLOTTO

89A1658

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 aprile 1989.

Individuazione dei comuni interessati alla predisposizione di infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 29, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che nell'ambito dei mutui per investimento che i comuni possono contrarre nell'anno 1988 con la Cassa depositi e prestiti è disposta una riserva di almeno 50 miliardi di lire per mutui da destinare alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi e che con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale dispone che per i mutui contratti per investimenti dai comuni nel 1988 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento calcolati entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, 15 milioni, 18 milioni, 20 milioni, 22 milioni, 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999;

Considerato che la parte del fondo per comuni non utilizzato nel 1988 può esserlo nel 1989, sulla base della normativa in vigore;

Vista la circolare del Ministero dell'interno FL. 9/88 dell'8 aprile 1988, con la quale sono state date disposizioni alle prefetture di acquisire dai comuni interessati i dati riguardanti le minoranze nomadi ospitate, la consistenza numerica, le dimensioni degli accampamenti ed il fabbisogno finanziario per la predisposizione delle infrastrutture ai fini della realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi;

Rilevato che le risposte degli enti hanno consentito di completare la ricognizione dei comuni interessati alla predisposizione delle cennate infrastrutture soltanto all'inizio dell'esercizio 1989 e che pertanto occorre redigere apposito elenco dei mutui occorrenti agli enti locali per realizzare dette infrastrutture;

Considerato che il presente decreto costituisce atto di mera ricognizione, in quanto non è dato a questo Ministero di valutare né la congruità dell'importo dei mutui, né la possibilità per gli enti di contrarli;

Viste le comunicazioni pervenute dai comuni;

Decreta:

Art. 1.

Con l'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati gli enti e gli importi dei mutui contratti o da contrarre per la predisposizione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi, ferma restando la contribuzione erariale nei limiti indicati al citato art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1989

p. Il Ministro: FAUSTI

ALLEGATO 1

Provincia	Comune	Importo in milioni di lire
Alessandria	Alessandria	100
	Tortona	250
Asti	Asti	500
	S. Damiano d'Asti	70
Cuneo	Alba	200
	Canale	100
	Cuneo	215
	Mondovì	100
	Villafalletto	70

Provincia	Comune	Importo in milioni di lire
Novara	Carpignano Sesia	85
	Novara	1.200
Torino	Collegno	350
	Leini	300
	Moncalieri	900
	Nichelino	600
	Torino	5.500
	Torrazza Piemonte	50
	Ivrea	300
	Pinerolo	50
Vercelli	Biella	120
	Cossato	120
	Gattinara	200
	Ghislarengo	100
	Motta de Conti	150
	Vercelli	600
Bergamo	Trescore Balneario	250
	Bolgare	10
	Bottanuco	80
	Casazza	200
	Dalmine	100
	Seriate	450
Brescia	Brescia	400
	Desenzano sul Garda	300
	Manerbio	20
	Palazzolo sull'Oglio	200
	Rovato	350
Chiari		300
Como	Lecco	230
Cremona	Casal Maggiore	65
	Cremona	450
Mantova	Mantova	23
	Quingentole	300
Milano	Binasco	150
	Buccinasco	215
	Cologno Monzese	352
	Corno Giovine	80
	Garbagnate Milanese	300
	Milano	4.800
	Muggiò	50
	Lissone	150
	Senago	500
Somaglia	100	
Varese	Saronno	300
	Samarate	50
	Varese	500
Bolzano	Appiano	8,5
	Bressanone	263,9
Belluno	Feltre	185
Treviso	Montebelluna	150
	Resana	150
	Treviso	285
Venezia	Cavarzere	250
	Concordia Saggittaria	500
	Dolo	50
	Portogruaro	400
	Scorzè	200
	Spinea	150
Venezia	600	
Vicenza	Vicenza	171
	Costa Bissara	135
	Sandrigo	35
	Creazzo	90
Pordenone	Valvasone	150
Trieste	Trieste	40

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale.

Facoltà di agraria:
fitoiatria;
coltivazioni erbacee speciali.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di geometria superiore;
microbiologia generale.

Prima facoltà di medicina e chirurgia:
anestesiologia e rianimazione.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
algebra (semestrale);
istituzioni di algebra superiore.

Facoltà di agraria:
orticoltura;
genetica agraria;
coltivazioni erbacee.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:
linguistica francese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1670

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
analisi dei sistemi urbani.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
complementi di chimica inorganica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1671

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bari n. 6386 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare da vari enti universitari e accademie, la donazione consistente nel materiale bibliografico (libri, riviste) del valore complessivo di L. 7.173.455, da destinare al dipartimento di matematica.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6274 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Humana S.p.a. di Milano, la donazione consistente in un televisore a colori Grundig 223 del valore complessivo di L. 900.000, da destinare all'istituto di pediatria clinica e preventiva della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6387 del 25 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Sangemini di Roma, la donazione consistente in apparecchiature varie del valore complessivo di L. 8.274.300, da destinare all'istituto di pediatria clinica e preventiva della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6278 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto Behering - Scoppito dell'Aquila, la donazione consistente in un apparecchio Laser Nefelometro mod. I del valore complessivo di L. 8.666.000, da destinare all'istituto di nefrologia medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6388 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Zambelletti S.p.a. di Milano, la donazione consistente in un computer PCXT IBM 256 del valore complessivo di L. 6.982.000, da destinare all'istituto di pediatria clinica e preventiva della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6275 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Adriatica editrice di Bari, la donazione consistente in diciassette opere d'arte del valore complessivo di L. 8.860.000, da destinare al dipartimento di matematica.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6315 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dall'industria «Inverni della Befia» di Milano, la donazione consistente in un modulo generatore per stimolatore Ganzfeld per ERG.EOG del valore complessivo di L. 4.237.188, da destinare alla clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6389 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare dal presidente del comitato org. cong. urologia, la donazione consistente in una macchina cucitrice, un computer e un appar. Doppler del valore complessivo di L. 34.000.000, da destinare alla cattedra di urologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 7039 del 19 febbraio 1987, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Pasquale Donvito la donazione consistente nella somma di L. 4.000.000, da destinare ad incarico di insegnamento anno accademico 1984-85 nella materia di diritto amministrativo.

Con decreto del prefetto di Bari n. 6276 del 18 novembre 1986, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ortho Diagnostic System di Milano la donazione consistente in un Biodat Microfiltration apparatus per un valore di L. 1.644.000, da destinare alla clinica delle malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bari n. 7040 del 28 febbraio 1987, l'Università degli studi di Bari, è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Ferdinando Coratelli la donazione consistente in duecento libri della biblioteca personale per un valore di L. 2.000.000 da destinare ai dipartimenti di matematica.

89A1604

**Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli
ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Napoli n. 101279/1.27.5 - Div. 2ª Sett. A dell'11 dicembre 1987, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare dal dott. Paolo Chiesi della S.p.a. Chiesi farmaceutici, la donazione consistente in materiale scientifico:

- sistema elaborazione dati AST 286 (ASEN);
- sistema di backup a nastro (ASEM);
- palette computer Image Recorder (Polaroid).

disposta dalla ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. a favore della cattedra malattie dell'apparato digerente della seconda facoltà di medicina e chirurgia per un valore di L. 13.971.000.

89A1605

**Autorizzazione alla scuola media statale «Carducci» di Reggiolo
ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia in data 30 novembre 1988, prot. n. 8882/88, la scuola media statale «Carducci» di Reggiolo (Reggio Emilia), è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale didattico vario del valore complessivo di L. 22.972.500, disposta dal sig. Ciscato Giuseppe.

89A1602

**Autorizzazione alla scuola media statale «De Sanctis»
di Poviglio ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia in data 31 gennaio 1989, prot. n. 80/89, la scuola media statale «De Sanctis» di Poviglio (Reggio Emilia), è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore «Olivetti» dal circolo ricreativo AICS «G. Verdi» di Poviglio.

89A1603

**Autorizzazione alla scuola media statale «Schiaffino»
di Camogli ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Genova in data 6 febbraio 1989, prot. n. 247, la scuola media statale «Schiaffino» di Camogli, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Diego Bardocci, consistente in un giradischi G.B.C., completo di due casse acustiche, del valore di L. 100.000.

89A1615

**Autorizzazione alla scuola media statale «Lomellini»
di Genova ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Genova in data 4 febbraio 1989, prot. n. 248, la scuola media statale «Lomellini» di Genova, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società San Paolo - Alba, consistente in un Episcopio Malinverno - cod. FF. del valore di L. 470.000.

89A1616

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Autorizzazione all'«Associazione tra noi»
ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la «Associazione tra noi» viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 36.000.000, l'immobile rappresentato da un terreno sito in Sassari, viale Italia, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 124, mappale 214 di proprietà dei signori Bertonecelli Melchiade Amos e Polo Anna, come da atto di compravendita in data 23 maggio 1986, n. 43309 di repertorio, a rogito dott. Domenico Galletta, da adibire alla costruzione di un pensionato.

89A1599

**Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati
ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 7.700.000, l'immobile rappresentato da un appartamento di mq 83 con annesso balcone di mq 13 al primo piano dello stabile, sito in Aosta, via Monte Vodice, 52, censito al nuovo catasto terreni al foglio 33, numeri 205, 43, 137, 137 b, di proprietà del signor Dominidato Livio come da atto di compravendita in data 22 aprile 1967, n. 16854 di repertorio, a rogito dott. Germano Olliotti.

89A1622

**Autorizzazione all'Associazione di previdenza fra sacerdoti,
della Toscana, in Firenze, ad accettare un legato**

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione di previdenza fra sacerdoti della Toscana, con sede in Firenze, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in un appartamento al terzo piano dello stabile sito in Sesto Fiorentino, via Scarpettini, 10, del valore di L. 92.800.000, disposto dal defunto sacerdote Ottorino Agresti, con testamento olografo 4 novembre 1981, pubblicato con verbale 10 dicembre 1981, n. 95511 di repertorio, a rogito dott. Vasco Bartoli.

89A1623

MINISTERO DEL TESORO

**Modificazioni allo statuto
della Cassa di risparmio di Venezia**

Con decreto ministeriale 25 marzo 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29 e l'inserimento del nuovo art. 30 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia

89A1620

Corso dei cambi del 12 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1381,450	1381,450	1381,50	1381,450	1381,450	1381,45	1381,450	1381,450	1381,450	1381,45
Marco germanico	732,650	732,650	732,50	732,650	732,650	732,65	732,700	732,650	732,650	732,65
Franco francese	216,970	216,970	217,10	216,970	216,970	216,97	216,990	216,970	216,970	216,97
Fiorino olandese	649,270	649,270	649,60	649,270	649,270	649,27	649,250	649,270	649,270	649,27
Franco belga	34,992	34,992	35,01	34,992	34,992	34,99	34,002	34,992	34,992	34,99
Lira sterlina	2337,300	2337,300	2336,50	2337,300	2337,300	2337,30	2336,400	2337,300	2337,300	2337,30
Lira irlandese	1955,700	1955,700	1956 —	1955,700	1955,700	1955,70	1954,600	1955,700	1955,700	—
Corona danese	188,420	188,420	188,50	188,420	188,420	188,42	188,430	188,420	188,420	188,42
Dracma	8,630	8,630	8,63	8,630	8,630	—	8,630	8,630	8,630	—
E.C.U.	1525,200	1525,200	1525,50	1525,200	1525,200	1525,20	1525,150	1525,200	1525,200	1525,20
Dollaro canadese	1161,700	1161,700	1162 —	1161,700	1161,700	1161,70	1162,200	1161,700	1161,700	1161,70
Yen giapponese	10,394	10,394	10,40	10,394	10,394	10,39	10,397	10,394	10,394	10,39
Franco svizzero	829,150	829,150	829,40	829,150	829,150	829,15	829,200	829,150	829,150	829,15
Scellino austriaco	104,080	104,080	104,10	104,080	104,080	104,08	104,100	104,080	104,080	104,08
Corona norvegese	202,110	202,110	202 —	202,110	202,110	202,11	202,110	202,110	202,110	202,11
Corona svedese	215,500	215,500	215,75	215,500	215,500	215,50	215,530	215,500	215,500	215,50
FIM	327,180	327,180	327,25	327,180	327,180	327,18	327,250	327,180	327,180	—
Escudo portoghese	8,876	8,876	8,88	8,876	8,876	8,87	8,877	8,876	8,876	8,87
Peseta spagnola	11,804	11,804	11,82	11,804	11,804	11,80	11,804	11,804	11,804	11,80
Dollaro australiano	1118,250	1118,250	1118. —	1118,250	1118,250	1118,25	1118,250	1118,250	1118,250	1118,25

Media dei titoli del 12 aprile 1989

Rendita 5% 1935	72,150	Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	92,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,850	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	93 —
» 9% » » 1976-91	100 —	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	101,025
» 10% » » 1977-92	100 —	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,025	» » » TR 2,5% 1983/93	88,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,500	» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,525
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375	» » » » 16- 8-1985/90	99,525
» » » 22- 6-1987/91	87,300	» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » 18- 3-1987/94	72,575	» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » 21- 4-1987/94	71,850	» » » » 1-11-1983/90	101,075
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92 . .	96,700	» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » 10,00% 18- 4-1987/92 . .	94,075	» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . .	92,900	» » » » 18-12-1985/90	99,600

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,200
» » » »	17- 1-1986/91	99,200	» » » »	1- 4-1987/97	92,400
» » » »	1- 2-1984/91	100,925	» » » »	1- 5-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1986/91	98,950	» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 3-1984/91	100,250	» » » »	1- 7-1987/97	93,500
» » » »	18- 3-1986/91	99,250	» » » »	1- 8-1987/97	93,325
» » » »	1- 4-1984/91	100,350	» » » »	1- 9-1987/97	95,825
» » » »	1- 5-1984/91	100,375	Buoni Tesoro Pol.	10,50% 1- 5-1989	100 —
» » » »	1- 6-1984/91	100,550	» » » »	9,25% 1- 1-1990	98,475
» » » »	1- 7-1984/91	99,925	» » » »	12,50% 1- 1-1990	101,300
» » » »	1- 8-1984/91	99,900	» » » »	9,25% 1- 2-1990	98,225
» » » »	1- 9-1984/91	99,775	» » » »	12,50% 1- 2-1990	101,475
» » » »	1-10-1984/91	99,800	» » » »	9,15% 1- 3-1990	98 —
» » » »	1-11-1984/91	99,950	» » » »	10,50% 1- 3-1990	98,575
» » » »	1-12-1984/91	99,700	» » » »	12,50% 1- 3-1990	101,350
» » » »	1- 1-1985/92	98,925	» » » »	10,50% 15- 3-1990	98,525
» » » »	1- 2-1985/92	97,800	» » » »	9,15% 1- 4-1990	97,700
» » » »	18- 4-1986/92	97,575	» » » »	10,50% 1- 4-1990	98,450
» » » »	19- 5-1986/92	97 —	» » » »	12,00% 1- 4-1990	101,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,650	» » » »	10,50% 15- 4-1990	98,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,775	» » » »	9,15% 1- 5-1990	97,550
» » » »	1-11-1987/92	97,550	» » » »	10,50% 1- 5-1990	99,800
» » » »	1-12-1987/92	97,750	» » » »	10,50% 1- 5-1990	98,150
» » » »	18- 6-1986/93	96,250	» » » »	10,50% 18- 5-1990	98,050
» » » »	17- 7-1986/93	96,450	» » » »	9,15% 1- 6-1990	97,250
» » » »	19- 8-1986/93	95,950	» » » »	10,00% 1- 6-1990	99,200
» » » »	18- 9-1986/93	95,725	» » » »	10,50% 16- 6-1990	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,300	» » » »	9,50% 1- 7-1990	98,100
» » » »	19-12-1986/93	96,625	» » » »	10,50% 1 7 1990	98,500
» » » »	18-11-1987/93	96,275	» » » »	11,00% 1- 7-1990	98,475
» » » »	1- 1-1988/93	97,050	» » » »	9,50% 1- 8-1990	97,950
» » » »	1- 2-1988/93	97 —	» » » »	10,50% 1- 8-1990	98,275
» » » »	1- 3-1988/93	96,975	» » » »	11,00% 1- 8-1990	98,200
» » » »	1- 4-1988/93	97,050	» » » »	9,25% 1- 9-1990	97,550
» » » »	1- 5-1988/93	97,800	» » » »	11,25% 1- 9-1990	98,825
» » » »	1- 6-1988/93	98,175	» » » »	11,50% 1- 9-1990	98,875
» » » »	1- 7-1988/93	97,850	» » » »	9,25% 1-10-1990	96,550
» » » »	1- 8-1988/93	97,875	» » » »	11,50% 1-10-1990	98,800
» » » »	1- 9-1987/94	97,525	» » » »	9,25% 1-11-1990	96,425
» » » »	1-10-1987/94	96,950	» » » »	9,25% 1-12-1990	96,575
» » » »	1- 2-1985/95	94,450	» » » »	12,50% 1- 3-1991	102,350
» » » »	1- 3-1985/95	92,825	» » » »	9,25% 1- 1-1991	93,350
» » » »	1- 4-1985/95	92,875	» » » »	9,25% 1- 2-1992	93,350
» » » »	1- 5-1985/95	93,100	» » » »	11,00% 1- 2-1992	95,225
» » » »	1- 6-1985/95	93,350	» » » »	9,15% 1- 3-1992	93,400
» » » »	1- 7-1985/95	94,325	» » » »	9,15% 1- 4-1992	93,950
» » » »	1- 8-1985/95	93,950	» » » »	11,00% 1- 4-1992	94,500
» » » »	1- 9-1985/95	93,875	» » » »	9,15% 1- 5-1992	93,450
» » » »	1-10-1985/95	93,800	» » » »	11,00% 1- 5-1992	94,425
» » » »	1-11-1985/95	93,850	» » » »	9,15% 1- 6-1992	94,400
» » » »	1-12-1985/95	93,825	» » » »	10,50% 1- 7-1992	98,600
» » » »	1- 1-1986/96	93,750	» » » »	11,50% 1- 7-1992	95,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,425	» » » »	11,50% 1- 8-1992	95,400
» » » »	1- 2-1986/96	93,900	» » » »	12,50% 1- 9-1992	97,725
» » » »	1- 3-1986/96	93,550	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,025
» » » »	1- 4-1986/96	93,275	» » » »	1983/90 11,50%	103,275
» » » »	1- 5-1986/96	93,650	» » » »	1984/91 11,25%	103,250
» » » »	1- 6-1986/96	94,100	» » » »	1987/91 8,75%	96,700
» » » »	1- 7-1986/96	93,875	» » » »	1984/92 10,50%	102,650
» » » »	1- 8-1986/96	93,525	» » » »	1985/93 9,60%	99,825
» » » »	1- 9-1986/96	93,300	» » » »	1985/93 9,75%	100,350
» » » »	1-10-1986/96	93,300	» » » »	1985/93 9,00%	97,725
» » » »	1-11-1986/96	93,400	» » » »	1985/93 8,75%	96,700
» » » »	1-12-1986/96	93,800	» » » »	1986/94 8,75%	96,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,475	» » » »	1986/94 6,90%	90,725
» » » »	1- 2-1987/97	93,125	» » » »	1987/94 7,75%	90,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,125			

MINISTERO DELLA SANITÀ**Autorizzazione alla Lega nazionale
per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato**

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in una somma di denaro depositata in c/c per un importo di L. 7.253.243, disposto dalla sig.ra Elvira Pinoli ved. Anders, con testamento olografo pubblicato il 4 luglio 1984 con verbale n. 29840/4378 di repertorio a rogito dell'avv. Luisa Moretti, notaio in Paderno Dugnano (Milano).
89A1590

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO****Cessazione dell'amministrazione straordinaria
della Cassa rurale ed artigiana di Siano**

Si comunica che, a seguito di incorporazione dell'azienda da parte della C.R.A. di Salerno, in data 31 marzo 1989 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Siano, in Siano (Salerno), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 22 luglio 1987.
89A1672

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Varianti al programma di fabbricazione
del comune di Zibello**

Con deliberazione della giunta regionale n. 382 del 14 febbraio 1989 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1698/1429 in data 10 marzo 1989) è stata approvata, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Zibello, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 31 agosto 1987.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con deliberazione della giunta regionale n. 383 del 14 febbraio 1989 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 1699/1430 in data 10 marzo 1989) è stata approvata, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Zibello, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 14 febbraio 1989.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
89A1565

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.